

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

PROVINCIA di COMO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1, LETT. E) DEL D. Lgs 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PLESSI DI UGGIATE E RONAGO - COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 IN CONFORMITA’ AI CRITERI AMBIENTALI DI CUI AL D.M. 10 MARZO 2020 RECANTE “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI”.

PREMESSE

Il comune di Uggiate con Ronago ha deciso di affidare il servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati presso la scuola dell’infanzia "Suor Tomasina Pozzi", la scuola Primaria "Anna Frank" (località Uggiate) e la scuola Primaria "Carlo Collodi" (località Ronago) per gli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, mediante procedura negoziata ex art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi del comma 3 dell’art. 108 del codice.

Con avviso pubblicato sulla BDNCP in data 22/08/2025, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato II.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), la stazione appaltante ha inteso acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto”. La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL accessibile all’indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

L’operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Tanto premesso la stazione appaltante

INVITA

codesto Operatore Economico che nei termini ha presentato propria candidatura e che sulla base della dichiarazione sostitutiva prodotta risulta in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, a formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione dell’appalto di seguito descritto.

Luogo di esecuzione: territorio comunale di Uggiate con Ronago.

CIG B803BFE5C8

CUI 04137960136202500001

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell’art. 15 del Codice: Nobile Immacolata

1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera di invito:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Schema di contratto
- 3) Duvri
- 4) "Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".
- 5) Fac-simile di Offerta economica
- 6) Patto di integrità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma Sintel.

L'appalto è costituito da un unico Lotto in ragione dell'unicità funzionale delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

2) OGGETTO, DURATA, IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento il servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati presso la scuola dell'infanzia "Suor Tomasina Pozzi", la scuola Primaria "Anna Frank" (località Uggiate) e la scuola Primaria "Carlo Collodi" (località Ronago), da svolgersi in conformità ai CAM del D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione scolastica collettiva e la fornitura di derrate alimentari" emanato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (con particolare riferimento all'Art. 1, Allegato 1), nonché a quanto previsto dal Codice in materia di sostenibilità energetica ed ambientale, e con il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione - PAN GPP" promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Per servizio di ristorazione scolastica si intende la preparazione di tutti i pasti giornalieri presso proprio centro di cottura, approvvigionamento, somministrazione, predisposizione dei tavoli, pulizia e riassetto di tutti i locali e le attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio presso il refettorio delle scuole di cui sopra.

Ulteriori specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia.

CPV: 55300000-3 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti.

L'appalto ha una durata di TRE anni scolastici, con decorrenza da settembre 2025 fino al 30.06.2028 (anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028).

Al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 120 comma 11 del Codice La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.

Il valore complessivo presunto dell'appalto per n. 3 anni è determinato in € 715.500,00 (euro settecentoquindicimilacinquecento/00) oltre IVA di cui €. 2.640,00 (euro duemilaseicentoquaranta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da seguente dettaglio:

- € 4,48 soggetti a ribasso, oltre a € 0,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 4,50 per un numero presunto di 17.000 pasti annui per gli alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia comunale;
- € 5,98 soggetti a ribasso, oltre a € 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 6,00 per un numero presunto di 27.000 pasti annui – per pasti per alunni e insegnanti scuole primarie;

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice l'importo posto a base di gara sopraindicato, comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari a € 307.665,00 (pari al 43% del valore posto a base di gara) per il periodo contrattuale di 3 anni, tenendo conto dei profili professionali complessivamente impiegati nel servizio, del relativo impegno orario settimanale medio, del numero medio di settimane stimate di servizio annuo, dei costi orari per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

Ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice i costi della manodopera indicati dalla Stazione Appaltante non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai fini della definizione delle tutele e delle garanzie per i lavoratori impiegati nel presente appalto, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, il CCNL individuato dalla stazione appaltante è il CCNL per dipendenti delle aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo codice alfanumerico: H05Y.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Revisione Prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'allegato II.2-bis del codice degli appalti disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

In particolare, il cpv del presente appalto è il 55300000-3 - Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti.

Gli indici da considerare per la revisione sono i seguenti:

PC Prezzi al consumo – indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) – (01) prodotti alimentari e bevande analcoliche – incidenza della ponderazione del 90%, Classificazione Ecoicop (3 cifre), Frequenza “mensile” a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

PC Prezzi al consumo – indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) – (00ST) Indice generale senza tabacchi – incidenza della ponderazione del 5%, Classificazione Ecoicop (3 cifre), Frequenza “mensile” a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

IR Indici di retribuzione orarie per settore economico (Ateco) – retribuzione oraria – (562) Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione – incidenza della ponderazione del 5%, Frequenza “mensile” a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

L'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La

partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al codice:

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che dovranno eseguire l'attività di ristorazione devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se Cooperative Sociali iscrizioni all'albo delle società cooperative.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

- A)** avere realizzato complessivamente nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari approvati un fatturato globale non inferiore ad € 1.400.000,00;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- B)** aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. A tal fine l'operatore economico indicherà i servizi, i destinatari, i relativi importi e i periodi di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- ✓ Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

- ✓ Devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

4) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- ✓ Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE

- a) L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- b) Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante.
- c) Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile.
- d) Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico, dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a procurarsi la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto e a qualunque titolo, di un centro di cottura, posto a una distanza non superiore a 40 minuti di veicolazione dalla sede comunale di Uggiate con Ronago (Piazza della Pieve n. 1), calcolati con riferimento al percorso risultante dalla Guida Michelin, idoneo alla preparazione e alla consegna dei pasti per tutta la durata dell'appalto di cui dovrà produrre idonea documentazione a comprova, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.

5) SOPRALLUOGO

Ai fini della formulazione dell'offerta gli operatori economici potranno prendere visione dei luoghi in cui sarà espletato il servizio.

Per effettuare il sopralluogo le richieste dovranno essere inoltrate attraverso la piattaforma in uso.

Il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo è fino a 5 (cinque) giorni prima la scadenza del termine di ricezione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

6) AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, ivi inclusi i titoli di studio e/o le abilitazioni richieste ai professionisti della struttura operativa minima.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare un singolo servizio di punta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di carattere generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di carattere speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.** Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7) SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica dettagliatamente, all'atto dell'offerta le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.I. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

8) GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

9) CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (eurosettantasette/00) secondo le modalità di cui alla delibera del 30 dicembre 2024, n. 598.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta di regolarizzazione nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

10) PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara sarà interamente gestita sulla piattaforma telematica SINTEL disponibile all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", disponibili su <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL disponibile all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, entro 6 giorni dalla scadenza del bando; le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese pubbliche almeno 4 giorni prima il termine di scadenza delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma di e – procurement e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-

bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 06.10.2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione verrà effettuata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nelle "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel", e segnatamente:

- Dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni integrative, conforme al modulo predisposto, completa di tutte le dichiarazioni richieste, firmata digitalmente dal legale rappresentante.
- E-DGUE;
- Eventuale procura;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Documentazione per i soggetti associati;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: **copia dell'ultimo RAPPORTO periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**

Nello specifico:

A) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello messo a disposizione. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di avvio della procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di avvio della procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di avvio della procedura;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in

modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo CONDIZIONI DI ESECUZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di applicare le clausole contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati DM n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.
- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a procurarsi la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto e a qualunque titolo, di un centro di cottura, posto a una distanza non superiore a 40 minuti di veicolazione dalla sede comunale di Uggiate con Ronago (Piazza della Pieve n. 1), calcolati con riferimento al percorso risultante dalla Guida Michelin, idoneo alla preparazione e alla consegna dei pasti per tutta la durata dell'appalto di cui dovrà produrre idonea documentazione a comprova, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/99;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere;
- di impegnarsi ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile;
- di accettare le clausole contenute nel patto di integrità;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link: <https://comune.uggiateconronago.co.it/amministrazione-trasparente/sezioni/2639561-codice-disciplinare-condotta/contenuti/3446054-codice-comportamento-dipendenti-pubblici> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria

offerta;

- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, a pena di nullità assoluta del contratto;
- di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- ✓ Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice;
- Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento e di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della stazione Appaltante per le finalità descritte nell'informativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- ✓ Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
 - a) Gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo;
 - b) Gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dall'Autorità giudiziaria competente;

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

- ✓ dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- ✓ Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si precisa quanto segue:

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – E-DGUE

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma l'e-DGUE direttamente dalla sezione apposita, attraverso il pulsante Compila e-DGUE.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti dalla Stazione appaltante nella e-DGUE Request.

A tal proposito, per maggiori dettagli, si rimanda al manuale Guida all'e-DGUE.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione dell'apposita sezione.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione dell'E-DGUE, come innanzi;

- 3) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- 5) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. **Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso**, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

C) COPIA CONFORME all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa;

D) RICEVUTA di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

E) (Se del caso) Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

F) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo RAPPORTO periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

G) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

(Se del caso) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

(Se del caso) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

(Se del caso) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

(Se del caso) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui paragrafo "CONDIZIONI DI ESECUZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE" del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DELLA BUSTA B –OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento all’Offerta tecnica è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nelle “Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel”, e segnatamente:

a) Relazione tecnica;

b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento; Nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La Relazione Tecnica dovrà illustrare in modo chiaro e completo i criteri di valutazione come di seguito riportati.

SI PRECISA CHE:

- ✓ Nella busta contenente l’offerta tecnica, l’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello sopra indicato dalla Stazione Appaltante inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.
- ✓ L’operatore economico, ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, inserisce nella busta tecnica **il progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.
- ✓ Nella busta contenente l’offerta tecnica, ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere di cui all’art. 102 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 il concorrente allega all’offerta **una Relazione indicante le modalità con cui intenderà adempiere agli obblighi assunzionali di una quota non inferiore al 30% di occupazione giovanile e femminile.**

La Relazione dovrà essere edita preferibilmente in massimo 10 facciate video – escluso indice e copertina – carattere Times New Roman, formato 12, interlinea singola, margine 2,5, numerate, in formato .pdf. Si raccomanda di utilizzare un linguaggio concreto, efficace, chiaro, sintetico.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La Relazione tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere elementi che anticipino anche indirettamente l’offerta economica.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, mentre l’assenza, all’interno della stessa, del contenuto riferito all’offerta di uno o più criteri di valutazione, comporterà l’attribuzione di nessun punto al relativo criterio, sempre che la stazione appaltante non ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l’idoneità e l’accettabilità dell’offerta in relazione all’oggetto dell’appalto.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

CONTENUTO DELLA BUSTA C –OFFERTA ECONOMICA

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una offerta economica contenente

1) l’indicazione in cifre ed in lettere della percentuale UNICA DI RIBASSO da applicare su entrambi i costi unitari a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ai sensi dell’art. 108, co. 9, del Codice, devono essere indicati, a pena di esclusione:

a) i costi della manodopera;

b) gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell’art. 41, co. 14, del Codice i costi della manodopera indicati dalla Stazione Appaltante non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà caricare a sistema la “Dichiarazione di offerta economica”, conforme al modello fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante, debitamente compilato e sottoscritto, contenente l’indicazione - in cifre ed in lettere – della percentuale UNICA DI RIBASSO da applicare SU ENTRAMBI I COSTI UNITARI a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso d’asta.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema e quello riportato nel modello allegato farà fede quest’ultimo.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevarrà quest’ultimo.

Il ribasso va espresso in %: verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche superiori all’importo a base d’asta, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettose dei documenti di gara.

La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Punteggio Totale	100

14) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

All’Offerta tecnica sarà attribuito un punteggio **massimo di 80 punti**, suddivisi sulla base dei seguenti criteri:

	CRITERIO ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL	MAX P.TI
--	--	-----------------

PERSONALE			40
1	1.1	Verifica e monitoraggio della qualità dei propri fornitori. Saranno valutate la chiarezza, l'efficacia, l'eshaustività e l'adeguatezza dei metodi e delle procedure adottate per verificare e monitorare la qualità dei propri fornitori per tutta la durata dei relativi rapporti commerciali, descritte nella Relazione Tecnica. A titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni da queste possedute, sistemi di autocontrollo da questi adottati, qualità dei prodotti forniti, audit di parte terza sui fornitori, controlli di processo e di prodotto effettuati sui fornitori, ecc.	Max p.ti 10
	1.2	Con specifico riferimento al centro cottura utilizzato per la produzione dei pasti si richiede l'indicazione del cronoprogramma e i relativi tempi, espressi in minuti, che intercorrono tra l'orario di fine cottura del primo piatto e l'inizio della somministrazione presso i plessi scolastici. I tempi devono essere calcolati tenendo conto, per quanto riguarda il tempo di trasporto, che è una componente del tempo complessivo del cronoprogramma da indicare, di quanto risultante dal portale https://www.viamichelin.it/ , e deve essere inserito nella relazione descrittiva lo screenshot o il documento raffigurante la pagina web di calcolo con i tempi di percorrenza. <u>In assenza della mappa Michelin il cronoprogramma complessivo solo dichiarato non sarà oggetto di valutazione e sarà in ogni caso attribuito il punteggio 0</u>	Max p.ti 8
	1.3	Caratteristiche tecniche e costruttive dei contenitori impiegati per la veicolazione di pasti (menù standard, diete speciali), con descrizione delle attrezzature impiegate per la movimentazione degli stessi presso il Centro di Cottura, la Cucina comunale ed i terminali di distribuzione (rif. Art. 7 del Capitolato Tecnico). Saranno valutate le caratteristiche di mantenimento termico, facilità di sanificazione, resistenza all'usura e movimentazione dei contenitori offerti.	Max p.ti 8
	1.4	Piano di formazione del personale. Con specifico riferimento all'art 11 del Capitolato tecnico, che costituisce obbligo contrattuale, vengono richiesti i piani di formazione e di valutazione dell'efficacia degli stessi. Non verrà valutata la formazione obbligatoria di legge e quella non riferita esplicitamente a personale operante stabilmente presso il Centro di Cottura e i terminali di distribuzione. Verrà valutato il piano in termini qualitativi, di coinvolgimento del personale e di frequenza degli interventi formative.	Max p.ti 4
	1.5	Gestione delle diete speciali. Verrà valutata, nel rispetto delle indicazioni minime riportate agli Artt. 4, 12, 14 e 17 del Capitolato, la modalità di produzione e di gestione di	Max p.ti 4

		questa tipologia di pasti, a garanzia della massima igiene, della sicurezza alimentare e della varietà delle preparazioni alimentari proposte.		
	1.6	Sistemi di controllo, monitoraggio e verifica del servizio erogato. Verranno valutati sistemi di controllo maggiormente efficaci allo scopo, che garantiscono una maggiore significatività del monitoraggio e maggiormente estesi alle diverse fasi del servizio	Max p.ti 2	
	1.7	Gestione imprevisti, emergenze e incidenti (tranne le assenze di personale): (Rif. Artt. 9 e 16 del Capitolato) piano di intervento e soluzioni volte a garantire la regolarità di tutti i servizi, con riferimento al legame di produzione adottato. Verrà valutata la maggior completezza del piano delle emergenze proposte, e la maggior realizzabilità delle misure correttive e sostitutive proposte	Max p.ti 2	
	1.8	Modalità di sostituzione del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, in caso di assenza. Verrà valutata la maggiore efficacia e realizzabilità delle modalità di sostituzione proposte	Max p.ti 2	
	CRITERIO MIGLIORIE SERVIZIO E INNOVAZIONI DEL SERVIZIO			MAX P.TI 40
2	2.1	OFFERTA DEL 100% DI VOLUME DEI SEGUENTI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE BIOLOGICA (o altrimenti qualificati, esempio, DOP, SQNPI, etc.) impiegati nella produzione dei pasti destinati a tutta l'utenza in conformità alle disposizioni dell'Allegato 1, lettera C. (Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica) al Decreto 10 marzo 2020, e all'art. 19 del Capitolato: olio extra vergine di oliva: punti 2,5; frutta: punti 2,5; verdure: punti 2,5; pasta di semola di grano duro (anche integrale) nazionale: punti 2; riso parboiled Ribe/Gladio, coltivato, lavorato e confezionato in Italia: punti 1,5; pomodori pelati, polpa di pomodoro, passata di pomodoro, nazionali: punti 1,5; legumi nazionali: punti 1; mozzarella km0: punti 1; farine (mais, grano tenero): punti 0,5;	Max p.ti 15	
	2.2	Descrizione dei percorsi di educazione alimentare per alunni, insegnanti, genitori, personale scolastico, includenti giornate di valorizzazione delle tradizioni, delle eccellenze locali e di animazione nelle scuole, tese a favorire corrette abitudini alimentari e aumentare il consumo di frutta e verdura (Rif. Artt. 30 e 30.1 del	Max p.ti 8	

	Capitolato Tecnico). Verrà valutata la maggiore ricchezza ed efficacia del percorso proposto, tenendo conto delle professionalità impiegate e della numerosità degli interventi proposti.	
2.3	Modalità e soluzioni per la miglior fruizione del servizio nei centri refezionali ove avviene la distribuzione dei pasti: implementazione del confort per l'utenza e valorizzazione dei locali in termini di maggiore efficienza, efficacia ed economia complessiva del servizio (da documentare con apposite schede tecniche e/o materiale descrittivo da produrre in allegato – costi integralmente a carico dell'impresa).	Max p.ti 5
2.4	Progetto di solidarietà per il recupero del cibo non somministrato, con destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini della beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale. Al fine di ottimizzare la logistica, devono essere individuate e attuate soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile, etc.. In ogni caso, verrà valutato il progetto con riferimento agli obiettivi di lotta allo spreco, alla previsione di una procedura di monitoraggio standardizzata per la rilevazione delle eccedenze, al coinvolgimento nelle varie attività degli studenti e all'attuazione di tutte le misure igienico sanitarie di recupero e ridistribuzione in sicurezza dei pasti non consumati, nel rispetto delle buone prassi in materia di salute e sicurezza alimentare, garantendo il mantenimento a idonea temperatura fino alla cessione	Max p.ti 2
2.5	Possesso della certificazione della parità di Genere UNI/PdR 125:2002 Dichiarazione possesso certificazione Parità di genere.	P.ti 2
2.6	Sistemi di rilevazione e gradimento della qualità percepita dagli utenti. Verrà valutata la significatività statistica del monitoraggio, nonché le modalità digitali e interattive con cui viene proposta la CS	P.ti 4
2.7	Ulteriori proposte migliorative del servizio che saranno prestate dall'Impresa concorrente, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante	P.ti 4

Si procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio con la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

14) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente:

Giudizio	Definizione	Coefficiente
Ottimo	Un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "ottimo, completo, dettagliato ed esaustivo".	1,00
Distinto	un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo distinto, ben argomentato e dettagliato nei tempi, modalità e risultati attesi sebbene con qualche incompletezza	0.80
Buono	un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "adeguato" abbastanza articolato e/o dettagliato	0.60
Più che Sufficiente	un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo più che sufficiente, ma non particolarmente articolato e/o dettagliato	0.40
Sufficiente	un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo appena "sufficiente", sia nei contenuti che negli obiettivi e finalità	0.20
Insufficiente	un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l'elemento in esami risulti "non trattato" o trattato in modo "inadeguato" e carente, superficiale e inappropriato	0

In particolare, ciascun Commissario

- 1) valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica, assegnando esclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno degli elementi in discorso un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) il massimo indicato in funzione della qualità, rispondenza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato.
- 2) calcolo della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte tecniche dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- 3) attribuzione del coefficiente uno al valore medio massimo e riproporzionamento lineare sulla base di tale media massima degli altri valori medi (si specifica che l'attività di normalizzazione ad 1 non viene effettuata nell'ipotesi in cui vi sia solo un concorrente in gara).

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione del punteggio.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio complessivo per l'offerta tecnica inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40/80.

15) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare:

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

Dove:

C_i =coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i =ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} =media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti $X=0,85$

A_{max} =valore del ribasso più conveniente

16) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi avverrà il giorno **08/10/2025 alle ore 09:30** presso la sede della Stazione Appaltante e si svolgerà in modalità telematica. Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza o videoconferenza. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l'apertura delle buste virtuali "Documentazione amministrativa" inviate dai concorrenti sarà effettuata dal RUP che provvede:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E COMMISSIONE GIUDICATRICE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione procede all'apertura della busta tecnica al fine di procedere alla verifica formale dei documenti prodotti.

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti in aree omogenee al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice procederà:

- in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare;
- in seduta pubblica telematica, preventivamente comunicata ai concorrenti, a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e a dare atto delle Eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- all'apertura e alla valutazione dell'offerta economiche;
- alla formulazione di una graduatoria finale con relativa proposta di aggiudicazione;

gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del Codice.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

18) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia, alla luce del criterio sopra illustrato, anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se lo ritiene necessario, del supporto della commissione o di una struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni sui costi proposti, a tal fine assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'operatore formulerà le relative spiegazioni sui costi proposti dando conto tra l'altro delle voci di costo che concorrono a formare l'offerta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

19) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali
- l'attendibilità degli impegni assunti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del d.lgs. 36/2023, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale secondo le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del "Nuovo Codice".

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

20) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa

pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

22) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Como.

23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Uggiate con Ronago, 17/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Immacolata Nobile